

Testo aggiornato al 10 gennaio 2019

nuove deliberazioni attuative dell'art. 4

LEGGE PROVINCIALE 11 settembre 1998, n. 10**Misure collegate con l'assestamento del bilancio per l'anno 1998**

(b.u. 15 settembre 1998, n. 38, suppl. n. 1)

Capo I

Disposizioni in materia di programmazione, di bilancio, di tributi, di contratti nonché interventi urgenti a favore della comunità di Cavalese

Art. 1

Modifiche alla legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (Nuova disciplina della programmazione di sviluppo e adeguamento delle norme in materia di contabilità e di zone svantaggiate)

omissis

5. Le modifiche alla legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 apportate dal presente articolo hanno effetto a decorrere dalla legislatura successiva a quella in corso.

NOTE AL TESTO

I commi da 1 a 4 modificano l'art. 7, sostituiscono gli articoli 10 e 11, abrogano l'art. 27 della l.p. 8 luglio 1996, n. 4.

Art. 2

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo modificativo dell'art. 1 della l.p. 8 settembre 1997, n. 13.

Art. 3

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo abrogato dall'art. 7 della l.p. 12 maggio 2004, n. 4.

Art. 4

Istituzione della tassa automobilistica provinciale

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999 è istituita la tassa automobilistica provinciale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 432. Fatto salvo quanto disposto dal comma 2, dalla predetta data cessa l'applicazione nel territorio della provincia di Trento della tassa automobilistica erariale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche), come da ultimo modificato dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 43.

2. In attesa di una disciplina organica della tassa automobilistica provinciale il presupposto d'imposta, la misura della tassa, i soggetti passivi, le modalità di applicazione del tributo, fatta eccezione per quanto disposto al comma 3, rimangono assoggettati alla disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 39 del 1953, nonché alle altre disposizioni previste per la tassa automobilistica erariale e regionale vigenti nel restante territorio nazionale. Sono comunque esonerati dal pagamento della tassa automobilistica provinciale, a decorrere dal pagamento avente scadenza nel mese di settembre 1999, i veicoli di proprietà della Provincia autonoma di Trento.

3. Le modalità di riscossione, di accertamento, di recupero e di applicazione delle sanzioni e il relativo contenzioso, nonché le modalità per la concessione di agevolazioni, di riduzioni, di esenzioni e di sospensioni, e i casi e le modalità di rimborso, sono disciplinati con apposito regolamento di esecuzione del presente articolo.

3 bis. Fermo restando l'obbligo del pagamento del tributo per l'intero periodo, a decorrere dal 1° gennaio 2012 non sono applicate sanzioni in caso di ritardato versamento del primo bollo, purché il versamento sia effettuato entro la fine del mese successivo all'immatricolazione.

3 ter. Al fine di incrementare la possibilità di controllo dell'amministrazione, con deliberazione della Giunta provinciale possono essere previste, in relazione a volumi significativi di gettito, modalità di pagamento da parte dei soggetti riscossori anche diverse dalla procedura bancaria di addebito automatico; in

corrispondenza sono adeguate le relative garanzie da prestare, che devono essere rapportate alle nuove modalità di accertamento dell'avvenuto pagamento.

3 quater. Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere stabiliti, anche in relazione all'effettuazione di controlli preventivi circa la correttezza del versamento della tassa, i casi e i limiti in cui il costo di esazione è assunto dalla Provincia.

4. Il regolamento di cui al comma 3 può altresì prevedere l'affidamento a terzi, mediante procedure ad evidenza pubblica, dell'attività di controllo e di riscossione della tassa automobilistica provinciale.

5. Ai sensi dell'articolo 73, comma 1 bis, dello Statuto speciale la Giunta provinciale è autorizzata, con apposita deliberazione da adottare entro il 31 dicembre di ciascun anno, a modificare le tariffe entro i limiti massimi stabiliti dalla normativa statale a valere sui pagamenti da eseguire dal 1° gennaio dell'anno successivo. In prima applicazione la predetta deliberazione è assunta entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di questo comma con effetto sui pagamenti da eseguire dal 1° gennaio 2013.

6. Per l'anno 1999 si applica il tariffario unico nazionale, approvato ai sensi dell'articolo 17, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica); in sede di prima applicazione del presente articolo la Giunta provinciale può affidare, con apposita convenzione di durata massima di due anni, i servizi di controllo e di riscossione della tassa automobilistica provinciale all'Automobile club d'Italia (ACI).

6 bis. L'intestatario è esonerato dal pagamento della tassa automobilistica provinciale in caso di demolizione o furto del veicolo. L'esonero spetta a condizione che la consegna al centro autorizzato per la demolizione, o il furto regolarmente denunciato, siano avvenuti entro il termine utile per il pagamento relativo a ciascun periodo tributario, e che entro sessanta giorni dalla consegna o dal furto sia presentata domanda di annotazione al pubblico registro automobilistico. E' ammesso il rimborso della tassa eventualmente già corrisposta.

6 ter. I veicoli con sistemi di alimentazione mista metano-benzina, gpl-benzina, elettrico-benzina, immatricolati nuovi dopo la data di entrata in vigore di questo comma sono esonerati dal pagamento della tassa automobilistica provinciale per i primi cinque anni. I veicoli alimentati a idrogeno o con

alimentazione ibrida elettrica e termica immatricolati nuovi a partire dal 1° gennaio 2013 sono esonerati dal pagamento della tassa automobilistica provinciale per i primi cinque anni.

6 quater. Per i versamenti dovuti a partire dal 1° gennaio 2012:

- a) gli autoveicoli aventi massa complessiva fino a sei tonnellate sono esentati dal pagamento della tassa dovuta in relazione alla massa rimorchiabile degli autoveicoli per il trasporto di cose;
- b) la disciplina dell'articolo 63 (Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli) della legge 21 novembre 2000, n. 342, è estesa ai veicoli d'interesse storico e collezionistico indicati nell'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

6 quinquies. Le imprese concedenti veicoli in locazione finanziaria possono eseguire cumulativamente il versamento delle tasse automobilistiche alle scadenze stabilite dal decreto del Ministro delle finanze 18 novembre 1998, n. 462 (Regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell'articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463), nel testo volta a volta vigente, per i veicoli di cui sono proprietarie ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite le modalità di esecuzione del versamento cumulativo.

6 sexies. Dal 1° gennaio 2015 sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica provinciale gli autoveicoli e i motoveicoli, esclusi quelli adibiti a uso professionale, di anzianità compresa tra i venti e i trent'anni, classificati di interesse storico o collezionistico, iscritti in uno dei seguenti registri: Automotoclub storico italiano, storico Lancia, italiano Fiat, italiano Alfa Romeo, storico Federazione motociclistica italiana, registro storico dell'Automobile club d'Italia. In caso di utilizzazione su pubblica strada i veicoli esentati sono assoggettati a una tassa di circolazione fissa annua, riferita all'anno solare, di 25,82 euro per gli autoveicoli e di 10,33 euro per i motoveicoli.

6 septies. Sulla base dell'orientamento espresso dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 47 del 2017, il fermo amministrativo disposto ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) non esonera dall'obbligo del pagamento della tassa automobilistica provinciale. Non si

procede comunque al recupero della tassa automobilistica in relazione alle scadenze di pagamento precedenti alla data di deposito della sentenza della Corte costituzionale n. 47 del 2017.

7. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella D.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 3 della l.p. 27 agosto 1999, n. 3, dall'art. 11 della l.p. 19 febbraio 2002, n. 1, dall'art. 28 della l.p. 27 dicembre 2010, n. 27, dall'art. 9 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18, dall'art. 13 della l.p. 27 dicembre 2012, n. 25, dall'art. 4 della l.p. 3 giugno 2015, n. 9, dall'art. 3 della l.p. 30 dicembre 2015, n. 21 e dall'art. 2 della l.p. 29 dicembre 2017, n. 18.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

- *La sentenza della corte costituzionale 22 maggio 2017, n. 118 ha dichiarato infondata una questione di legittimità che riguardava il comma 6 sexies di quest'articolo.*
- *Vedi anche, a proposito di quest'articolo, la sentenza della corte costituzionale 6 giugno 2012, n. 142.*

ATTUAZIONE

- *Per il regolamento previsto dal comma 3 vedi il d.p.g.p. 21 dicembre 1998, n. 42-114/Leg.*
- *Per la deliberazione prevista dal comma 3 quater vedi la deliberazione della giunta provinciale 30 dicembre 2015, n. 2439, modificata dalla deliberazione 7 dicembre 2018, n. 2240 (non pubblicata); per quella prevista dal comma 5 vedi le deliberazioni 27 dicembre 2012, n. 2866 (b.u. 22 gennaio 2013, n. 4) e 7 dicembre 2018, n. 2241 (b.u. 10 gennaio 2019, n. 2).*
- *Per la modulistica relativa alla riscossione della tassa vedi la deliberazione della giunta provinciale 5 febbraio 1999, n. 695 (b.u. 23 marzo 1999, n. 14).*

Art. 5

Istituzione dell'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, di iscrizione e di annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999, in conformità a quanto previsto dall'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di un'addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), è istituita

l'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, di iscrizione e di annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico (PRA) avente competenza sul territorio provinciale, di seguito denominata "imposta provinciale di trascrizione".

2. L'imposta provinciale di trascrizione si applica agli atti e alle formalità individuate dalla tabella allegata alla legge 23 dicembre 1977, n. 952 (Modificazione delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposte di registro), come da ultimo modificata dal decreto legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 243. L'imposta è corrisposta, per ciascun veicolo, al momento della richiesta delle formalità di trascrizione, di iscrizione e di annotazione presso il PRA. Quando, in virtù dello stesso titolo di credito e dello stesso atto, devono eseguirsi più formalità, è dovuta una sola imposta. Sono comunque esonerati dal pagamento dell'imposta tutti gli atti e le formalità riguardanti i veicoli di proprietà della Provincia autonoma di Trento. Sono esonerati dal pagamento dell'imposta, inoltre, gli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto i motoveicoli e gli autoveicoli di cui alla tabella A, parte II, numero 31, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) di proprietà di persone non vedenti o sordomute, o dei familiari che hanno fiscalmente a carico tali persone.

3. Al pagamento dell'imposta provinciale di trascrizione o delle relative sanzioni per omesso o ritardato pagamento sono solidalmente obbligati il richiedente e le parti nel cui interesse le formalità sono richieste.

4. L'ammontare dell'imposta provinciale di trascrizione è determinata per tipo e potenza dei veicoli nonché per le altre formalità di trascrizione sulla base di un'apposita tariffa approvata con deliberazione della Giunta provinciale, secondo le modalità e i limiti stabiliti dall'articolo 56, comma 11, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Con provvedimento da approvare entro il 31 ottobre di ogni anno, la Giunta provinciale è autorizzata a disporre variazioni di tariffa, nei limiti di cui all'articolo 56, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 446 del 1997, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

5. La liquidazione, la riscossione, la contabilizzazione dell'imposta provinciale di trascrizione e i relativi controlli, le modalità di accertamento, di recupero e di rimborso, nonché l'applicazione delle sanzioni per omesso o

ritardato pagamento e il relativo contenzioso e le modalità per la concessione di eventuali agevolazioni, riduzioni, esenzioni, sono disciplinati con apposito regolamento di esecuzione.

6. Fino all'emanazione del regolamento di cui al comma 5 si applicano le norme statali che disciplinano l'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952 e l'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione di cui all'articolo 3, commi da 48 a 53, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), come da ultimo modificato dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449.

7. Il regolamento di cui al comma 5 può inoltre stabilire l'affidamento, mediante convenzione, al concessionario del pubblico registro automobilistico ovvero a terzi, mediante procedura ad evidenza pubblica, delle attività di liquidazione, di riscossione e di contabilizzazione dell'imposta provinciale di trascrizione e dei relativi controlli, nonché dell'applicazione delle sanzioni per omesso o ritardato pagamento. Detti adempimenti possono essere affidati, con unica procedura, allo stesso concessionario della riscossione della tassa automobilistica provinciale.

8. Per l'anno 1999 si applica la misura dell'imposta provinciale di trascrizione stabilita con decreto del Ministro delle finanze ai sensi dell'articolo 56, comma 11, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In sede di prima applicazione del presente articolo la Giunta provinciale può affidare all'ACI, quale ente gestore del PRA, con apposita convenzione di durata massima di due anni, le attività di liquidazione, di riscossione e di contabilizzazione dell'imposta e dei relativi controlli nonché di applicazione delle sanzioni per omesso o ritardato pagamento.

8 bis. Ai sensi dell'articolo 73, comma 1 bis, dello Statuto speciale la Giunta provinciale è autorizzata a modificare le tariffe dell'imposta provinciale di trascrizione entro i limiti massimi stabiliti dalla normativa statale e i limiti minimi previsti dalla deliberazione n. 2751 del 25 ottobre 2001. In prima applicazione la predetta deliberazione è assunta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questo comma. Fino all'adozione della deliberazione di modifica continuano ad applicarsi le tariffe stabilite dalla predetta deliberazione.

8 ter. In caso di contestuali richieste di trascrizione al pubblico registro automobilistico di due formalità consecutive a seguito di successione ereditaria di veicoli tra privati, prima a favore di tutti gli eredi e poi a favore dell'unico soggetto che intende intestarsi il veicolo, l'imposta è dovuta solo per l'ultima formalità.

9. Per quanto non espressamente disciplinato con il presente articolo si applicano le disposizioni previste dal titolo III del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

10. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella D.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 3 della l.p. 27 agosto 1999, n. 3, dall'art. 11 della l.p. 20 marzo 2000, n. 3, dall'art. 12 della l.p. 19 febbraio 2002, n. 1 e dall'art. 9 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18.

ATTUAZIONE

- *Per il regolamento previsto dal comma 5 vedi il d.p.g.p. 15 giugno 2000, n. 11-29/Leg.*
- *Per la deliberazione prevista dal comma 8 bis vedi le deliberazioni della giunta provinciale 9 marzo 2012, n. 468 (b.u. 27 marzo 2012, n. 13) e 14 ottobre 2016, n. 1781.*

Art. 6

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo modificativo dell'art. 36 bis della l.p. 19 luglio 1990, n. 23.

Art. 7

Interventi a favore della comunità di Cavalese colpita dal sinistro del Cermis

1. In relazione alle caratteristiche di pubblica calamità inerenti al sinistro verificatosi in località Cermis nel comune di Cavalese il giorno 3 febbraio 1998, la Giunta provinciale approva, tenendo conto della proposta del comune di Cavalese, da presentare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano di interventi riguardante la ricostruzione - anche modificandone la tipologia, la struttura e la dislocazione - dell'impianto a fune di collegamento fra Cavalese e Cermis, ivi compresa la realizzazione di

infrastrutture viarie, di sosta e di accesso alle piste da sci e delle relative opere di sicurezza, nonché delle piste medesime e la sistemazione ambientale dell'area interessata dal sinistro.

2. Con la deliberazione di approvazione del piano la Giunta provinciale individua gli interventi da realizzare, anche direttamente, e dispone l'impegno della spesa in relazione alle opere e agli interventi previsti dal piano medesimo fino alla concorrenza della spesa ritenuta ammissibile e nei limiti dell'importo complessivo di lire 18.000.000.000. Con la medesima deliberazione sono inoltre stabiliti l'entità dell'intervento finanziario della Provincia, l'individuazione dei soggetti coinvolti nella realizzazione degli interventi e le quote di spesa eventualmente a loro carico, la documentazione necessaria nonché i termini e le modalità per la sua presentazione ai fini dell'adozione del provvedimento di concessione dei finanziamenti, i termini per la realizzazione delle opere e degli interventi nonché le modalità di erogazione dei finanziamenti a carico della Provincia.

3. Fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, ai fini dell'approvazione, dell'accertamento di conformità urbanistica e della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti di opere pubbliche di competenza provinciale o comunale previste dal piano di cui al comma 1, si applica la disciplina stabilita dagli articoli 4, 5, 6 e 7 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, intendendosi sostituito, relativamente alle opere di competenza comunale, il sindaco del comune di Cavalese al dipartimento opere pubbliche e al dirigente del servizio competente per materia. Restano in ogni caso ferme le attribuzioni demandate alla Giunta provinciale dalle predette disposizioni.

4. In alternativa all'applicazione della disciplina stabilita dall'articolo 5 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, il comune di Cavalese può provvedere alle modificazioni del piano regolatore generale eventualmente necessarie per assicurare la conformità urbanistica delle opere e degli interventi di cui al presente articolo mediante variante al piano medesimo secondo la disciplina di cui all'articolo 42 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio), come da ultimo modificato dall'articolo 40 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3, prescindendo dal vincolo biennale ivi previsto. La disciplina stabilita dal presente comma si applica in ogni caso agli interventi non configurabili come opere pubbliche.

5. Resta ferma l'applicazione della disciplina stabilita dalla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci), come da ultimo modificata dall'articolo 20 della presente legge, relativamente all'impianto a fune e alle opere accessorie di cui al comma 1 e che rientrano nell'ambito applicativo della predetta legge provinciale.

6. Ai fini dell'applicazione della disciplina provinciale relativa alla valutazione dell'impatto ambientale, la ricostruzione dell'impianto a fune di cui al comma 1 e la costruzione delle opere accessorie all'impianto medesimo, escluse le piste da sci, si configurano come sostituzione di impianto esistente ai sensi della tipologia 11), lettera b), della tabella allegata al decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg. (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente"), come modificato dal decreto del Presidente della Giunta provinciale 10 maggio 1995, n. 7-21/Leg.

7. Il finanziamento delle opere e degli interventi previsti dal piano di cui al comma 1 è disposto a titolo di anticipazione sul risarcimento dei danni patrimoniali spettanti ai danneggiati in seguito dell'accertamento di eventuali responsabilità. La concessione del finanziamento è subordinata alla cessione da parte dei beneficiari a favore della Provincia, nei limiti delle somme finanziate, del diritto di risarcimento del danno patrimoniale eventualmente spettante. Nel caso in cui non sia riconosciuto il diritto al risarcimento del danno, gli oneri per il finanziamento disposto ai sensi del presente articolo rimangono a carico del bilancio provinciale; ove il risarcimento del danno sia definito in misura inferiore all'entità del finanziamento, per la parte residua i finanziamenti concessi rimangono a carico del bilancio provinciale.

8. Per i fini di cui al presente articolo, con la tabella B allegata alla presente legge si autorizza la spesa di lire 6.000.000.000 per l'anno 1998, lire 7.000.000.000 per l'anno 1999 e lire 5.000.000.000 per l'anno 2000.

Capo II

Disposizioni in materia di enti locali

Art. 8

Indennità di carica degli amministratori comprensoriali

1. Le disposizioni di cui all'articolo 34 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1, relative alle indennità di carica per gli amministratori comprensoriali, si applicano con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento delle forme collaborative intercomunali.

NOTE AL TESTO

Articolo abrogato dall'art. 42, comma 5 della l.p. 16 giugno 2006, n. 3; l'efficacia dell'abrogazione, però, è subordinata al verificarsi della condizione indicata nello stesso comma; fino al verificarsi della condizione, quindi, l'articolo resta in vigore.

Art. 9

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo modificativo degli articoli 6, 6 bis e 17 della l.p. 15 novembre 1993, n. 36

Art. 10

Modifiche alla legge provinciale 31 gennaio 1977, n. 7 (Norme sul finanziamento degli oneri di gestione dei comprensori)

omissis

4. Con effetto dal 1° gennaio 1999 è abrogato l'articolo 21 (Fondo per l'acquisto di attrezzature ed arredi di ufficio dei comprensori) della legge provinciale 16 agosto 1983, n. 26.

5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella C.

NOTE AL TESTO

I commi 1, 2 e 3 modificano gli articoli 2, 5 e sostituiscono l'art. 3 della l.p. 31 gennaio 1977, n. 7.

Art. 11

Disposizioni in materia di piani di opere pubbliche relativi ad interventi dei comprensori

1. Con decorrenza dall'esercizio finanziario 1999 i piani di cui all'articolo 2 della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2 (Norme per l'esecuzione di lavori pubblici di interesse provinciale), come da ultimo modificato dall'articolo 7 della

legge provinciale 30 gennaio 1992, n. 6, e gli aggiornamenti di piani già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge non possono prevedere interventi da realizzarsi da parte dei comprensori, ad eccezione di quelli necessari per il completamento di interventi dei quali sia iniziata la realizzazione prima dell'entrata in vigore della presente legge.

2. Gli atti conseguenti agli impegni di spesa assunti prima dell'anno 1999 sono definiti secondo le procedure previste dalla legge provinciale n. 2 del 1983.

NOTE AL TESTO

- *Articolo abrogato dall'art. 42, comma 5 della l.p. 16 giugno 2006, n. 3; l'efficacia dell'abrogazione, però, è subordinata al verificarsi della condizione indicata nello stesso comma; fino al verificarsi della condizione, quindi, l'articolo resta in vigore.*
- *Vedi però l'art. 12 della l.p. 25 luglio 2002, n. 9.*

Capo III

Disposizioni in materia di personale e di organizzazione

Art. 12

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo modificativo degli articoli 7, 19 e introduttivo dell'art. 68 bis nella l.p. 3 aprile 1997, n. 7, e connesse disposizioni finanziarie.

Art. 13

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo abrogato dall'art. 22 della l.p. 27 agosto 1999, n. 3.

Art. 14

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo abrogato dall'art. 21 della l.p. 27 agosto 1999, n. 3.

Art. 15

Messa a disposizione di personale provinciale presso le sezioni di polizia giudiziaria

1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), la messa a disposizione di personale provinciale presso le sezioni di polizia giudiziaria è regolata secondo le disposizioni del presente articolo.

2. La messa a disposizione è disposta su richiesta dell'autorità giudiziaria competente, previo consenso del personale individuato.

3. Il personale messo a disposizione può essere temporaneamente utilizzato dalla Provincia per indifferibili esigenze di servizio o per esigenze di istruzione o di addestramento, previo consenso del capo della sezione di polizia giudiziaria presso la quale il personale stesso presta servizio. Ove necessario, il personale messo a disposizione è autorizzato ad avvalersi, nell'espletamento dei propri compiti, dei mezzi di proprietà provinciale strumentali all'esercizio delle proprie funzioni.

4. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale messo a disposizione restano disciplinati dall'ordinamento del personale provinciale. Gli oneri relativi al trattamento economico e all'utilizzo dei mezzi di proprietà provinciale restano a carico del bilancio provinciale.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si estendono, in quanto applicabili, ai provvedimenti assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 16

Modifiche alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento)

1. *omissis*

2. *omissis*

3. Le disposizioni di cui ai commi 2 bis e 2 ter dell'articolo 87 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, come aggiunti dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal 1° aprile 1998, data di entrata in vigore della nuova disciplina delle sanzioni tributarie di cui ai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473. Le medesime disposizioni si applicano altresì, con la medesima decorrenza, agli enti funzionali della Provincia, ivi compresa l'azienda provinciale per i servizi sanitari.

4. Le disposizioni dell'articolo 92 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, come modificato dal comma 2 del presente articolo, si applicano anche ai casi in cui il diritto al rimborso non sia prescritto alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora l'interessato ne faccia richiesta entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella C.

NOTE AL TESTO

- *Il comma 1 modifica l'art. 87 della l.p. 29 aprile 1983, n. 12.*
- *Il comma 2 modifica l'art. 92 della l.p. 29 aprile 1983, n. 12.*

Art. 17

Modifica alla legge provinciale 19 novembre 1979, n. 10 (Istituzione di una anagrafe degli interventi finanziari provinciali)

1. *omissis*

2. La modifica apportata dal presente articolo all'articolo 4 della legge provinciale 19 novembre 1979, n. 10 ha effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento ivi previsto.

NOTE AL TESTO

Il comma 1 sostituisce l'art. 4 della l.p. 19 novembre 1979, n. 10.

Capo IV

Disposizioni in materia di artigianato e di servizi alle imprese

Art. 18

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo abrogato dall'art. 21 della l.p. 1 agosto 2002, n. 11.

Art. 19

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo abrogato dall'art. 44 della l.p. 1 agosto 2011, n. 12.

Capo V

Disposizioni in materia di turismo

Art. 20

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo modificativo degli articoli 40, 49, 51 e 55 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7.

Art. 21

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo abrogato dall'art. 38 della l.p. 13 dicembre 1999, n. 6.

Art. 22

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo abrogato dall'art. 34 e allegato A, n. 40 della l.p. 29 dicembre 2017, n. 17.

Art. 23

Modifiche alla legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20 (Nuovo ordinamento della professione di guida alpina e di maestro di sci nella provincia di Trento e modifiche alla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 concernente 'Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci')

omissis

26. Il diploma di specializzazione per l'insegnamento del surf da neve conseguito prima dell'entrata in vigore della presente legge da parte dei maestri di sci abilitati nelle discipline alpine o nel fondo, è equipollente a tutti gli effetti all'abilitazione quale maestro di sci delle discipline dello "snowboard" di cui all'articolo 30, comma 1, lettera c), della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20, come modificato dal comma 6 del presente articolo.

27. Le organizzazioni per l'insegnamento dello sci riconosciute come scuole di sci alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono il riconoscimento fino a quando il maestro di sci munito di specializzazione all'insegnamento del surf da neve, abilitato ai sensi dell'articolo 30 della legge

provinciale 23 agosto 1993, n. 20, come modificato dal comma 6 del presente articolo, quale maestro di sci di "snowboard", continui a prestarvi la propria opera, ancorché, in conseguenza di quanto disposto dal comma 18 del presente articolo, venga meno il numero minimo di specializzazioni necessarie ai sensi dell'articolo 40, comma 1, lettera b), della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20, come modificato dal comma 22 del presente articolo.

28. In prima applicazione del presente articolo la commissione esaminatrice di cui all'articolo 34 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20, è integrata dai membri di cui all'articolo 34, comma 1, lettere c bis) ed e bis), della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20, come modificato dai commi 11 e 12 del presente articolo, i quali durano in carica fino alla scadenza della commissione medesima. La commissione esaminatrice continua comunque ad operare nella composizione in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, sino alla integrazione con i nuovi membri che sono nominati dalla Giunta provinciale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

29. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella C.

NOTE AL TESTO

I commi 1, 2, 3 e da 7 a 24 sono stati abrogati dall'art. 15 della l.p. 11 marzo 2005, n. 3; i commi 4, 5, 6 e 25 modificano gli articoli 27, 30 e 47 della l.p. 23 agosto 1993, n. 20.

Art. 24

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo introduttivo dell'art. 3 ter e sostitutivo dell'art. 38 della l.p. 4 agosto 1986, n. 21.

Art. 25

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo abrogato dall'art. 10 del d.p.p. 20 ottobre 2008, n. 47-154/Leg, ai sensi dell'art. 42 della l.p. 15 novembre 2007, n. 20.

Capo VI

Disposizioni in materia di commercio

Art. 26
omissis

NOTE AL TESTO

Articolo modificativo dell'art. 9 e introduttivo dell'art. 15 bis nella l.p. 17 maggio 1991, n. 8.

Art. 27
omissis

NOTE AL TESTO

Articolo modificativo dell'art. 22 della l.p. 7 luglio 1997, n. 10.

Art. 28 - Art. 30
omissis

NOTE AL TESTO

Articoli abrogati dall'art. 71 della l.p. 30 luglio 2010, n. 17.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Sul testo previgente degli articoli 29 e 30 vedi l'ordinanza della corte costituzionale 24 aprile 2002, n. 142.

Art. 31
omissis

NOTE AL TESTO

Articolo abrogato dall'art. 3 della l.p. 3 aprile 2009, n. 4.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Sul testo previgente di quest'articolo vedi l'ordinanza della corte costituzionale 24 aprile 2002, n. 142.

Capo VII

Disposizioni in materia di agricoltura

Art. 32
omissis

NOTE AL TESTO

Articolo modificativo degli articoli 123 e 124 della l.p. 23 agosto 1993, n. 18.

Art. 33
omissis

NOTE AL TESTO

Articolo abrogato dall'art. 36 della l.p. 3 aprile 2007, n. 9.

Art. 34
omissis

NOTE AL TESTO

Articolo abrogato dall'art. 77 della l.p. 28 marzo 2003, n. 4.

Art. 35
omissis

NOTE AL TESTO

Articolo abrogato dall'art. 62 della l.p. 28 marzo 2003, n. 4.

Capo VIII *Disposizioni in materia di caccia*

Art. 36
omissis

NOTE AL TESTO

Articolo modificativo dell'art. 33 della l.p. 9 dicembre 1991, n. 24, abrogativo dell'art. 29 della l.p. 18 novembre 1988, n. 38 e connesse disposizioni finanziarie.

Capo IX *Disposizioni in materia di foreste*

Art. 37
omissis

NOTE AL TESTO

Articolo abrogato dall'art. 84 della l.p. 1 luglio 2011, n. 9.

Art. 38
omissis

NOTE AL TESTO

Articolo abrogato dall'art. 34 e allegato A, n. 40 della l.p. 29 dicembre 2017, n. 17.

Art. 39

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo abrogato dall'art. 48 della l.p. 29 dicembre 2005, n. 20.

Capo X

Disposizioni in materia di energia

Art. 40

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo abrogato dall'art. 36 della legge provinciale sull'energia.

Capo XI

Disposizioni in materia di espropriazioni

Art. 41

Modifiche alla legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (Norme sulla espropriazione per pubblica utilità)

omissis

15. Le disposizioni sulla rideterminazione dell'indennità previste dall'articolo 9 della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6, come sostituito dal comma 3 del presente articolo, si applicano con riferimento alle indennità definite ai sensi del titolo I, capo III, della citata legge, che siano state notificate successivamente all'entrata in vigore della presente legge o per le quali alla medesima data sia ancora possibile proporre opposizione alla stima ai sensi della normativa statale; in tale ultimo caso, i promotori dell'espropriazione e i soggetti interessati al pagamento dell'indennità possono chiedere entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la rideterminazione dell'indennità secondo la nuova disciplina.

16. Per le indennità definite ai sensi del titolo I, capo III, della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6, notificate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora sia pendente opposizione alla stima ai sensi della normativa statale, non ancora definita con sentenza passata in giudicato, i promotori dell'espropriazione e i soggetti interessati al pagamento dell'indennità possono, entro trenta giorni dalla medesima data, chiedere alla commissione di cui all'articolo 3 della predetta legge provinciale n. 6 del 1993, la rideterminazione dell'indennità secondo la nuova disciplina. In tali casi la rideterminazione dell'indennità è effettuata con riferimento al momento in cui è stata determinata la precedente e all'indennità conseguente sono applicati gli interessi legali per il periodo compreso tra le due determinazioni. Qualora, all'atto della presentazione della richiesta di rideterminazione dell'indennità, gli interessati dimostrino di aver rinunciato all'opposizione alla stima pendente avanti all'autorità giudiziaria, agli stessi spetta altresì la maggiorazione di cui all'articolo 20, comma 1, della predetta legge provinciale n. 6 del 1993.

17. Le disposizioni sull'anticipazione dell'indennità di cui all'articolo 46 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, previste dall'articolo 33 bis della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6, come inserito dal comma 12 del presente articolo, si applicano anche alle procedure espropriative in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. La convenzione ivi prevista è stipulata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

18. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 12 del presente articolo, si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella C.

NOTE AL TESTO

- *I commi da 1 a 14 modificano gli articoli 7, 8, 10, 15, 20, 28, 35, sostituiscono gli articoli 9, 12, 14, introducono gli articoli 15 bis, 33 bis, 35 bis, abrogano gli articoli 17, 18 e 19 della l.p. 19 febbraio 1993, n. 6.*
- *Per una riapertura del termine stabilito dal comma 16 vedi però l'art. 28 della l.p. 27 agosto 1999, n. 3.*

Capo XII

Disposizioni in materia di lavori pubblici, viabilità e opere pubbliche

Art. 42

omissis

NOTE AL TESTO

- *Il comma 1 non è stato non vistato dal governo.*
- *Il comma 2 sostituisce la rubrica dell'art. 36 della l.p. 10 settembre 1993, n. 26.*
- *Il comma 3 modifica l'art. 36 della l.p. 10 settembre 1993, n. 26.*
- *Il comma 4 modifica l'art. 45 della l.p. 10 settembre 1993, n. 26.*

Art. 43

Interventi straordinari per la viabilità provinciale

1. La Provincia è autorizzata, previa intesa con le società concessionarie di autostrade, ad assumere in tutto o in parte gli oneri conseguenti al verificarsi di eventi comportanti l'interruzione o la limitazione temporanea della circolazione sulla viabilità di competenza provinciale e derivanti dalla deviazione del traffico, limitatamente al tratto autostradale alternativo alla rete viaria ordinaria interessata, necessaria a far fronte a situazioni temporanee di grave disagio alla circolazione stessa.

2. La Provincia è autorizzata ad adottare i provvedimenti di assunzione degli oneri di cui al comma 1 anche per far fronte a situazioni di grave disagio sulla rete viaria di competenza provinciale verificatesi dopo il 1° gennaio 1998 e derivanti dalla interruzione o dalla limitazione alla circolazione su strade di proprietà della Provincia e dello Stato.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella C.

Art. 44

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo modificativo degli articoli 3, 4, 6, 8, 18, 22 e sostitutivo dell'art. 12 della l.p. 7 gennaio 1991, n. 1.

Art. 45

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo modificativo dell'art. 35 della l.p. 23 febbraio 1998, n. 3.

Capo XIII

Disposizioni in materia di protezione civile

Art. 46 - Art. 47

omissis

NOTE AL TESTO

Articoli abrogati dall'art. 84 della l.p. 1 luglio 2011, n. 9.

Capo XIV

Disposizioni in materia di acque pubbliche

Art. 48

Disposizioni transitorie per la concessione e per il riconoscimento di utilizzazione di acque pubbliche superficiali e sotterranee

1. E' fissato alla data del 31 ottobre 2001 il termine utile per la presentazione delle domande di riconoscimento o di concessione di acque pubbliche, sia superficiali che sotterranee, ai sensi degli articoli 3 e 4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), esercitate prima del 3 ottobre 2000 e riferite ad utenze:

- a) di derivazioni di acque iscritte negli elenchi approvati con regio decreto 15 gennaio 1942 (Approvazione dell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Trento) e con deliberazione della Giunta provinciale 16 novembre 1990, n. 14341;
- b) per le quali l'acqua utilizzata, ivi compresa quella sotterranea, sia divenuta pubblica ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche);
- c) previste dall'articolo 25, comma 2, della legge n. 36 del 1994;
- d) di derivazioni di acque iscritte negli elenchi di cui alla lettera a) e per le quali siano state realizzate varianti ai sensi dell'articolo 49 del regio decreto n. 1775 del 1933.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, le domande presentate per i casi e nei termini previsti dal comma 1 del presente articolo e dall'articolo 7 (Differimento dei termini per le domande di riconoscimento o concessione di acque pubbliche) della legge provinciale 1 agosto 2003, n. 5, nonché le domande di riconoscimento, di concessione, di variante o di rinnovo presentate prima del 3

ottobre 2000 e relative a utilizzazioni già in atto alla predetta data, sono accolte di diritto e costituiscono titolo a derivare acqua pubblica, fermo restando il pagamento dei canoni dovuti. Fermo restando il pagamento dei canoni determinato con le modalità previste dall'articolo 51, comma 1, costituiscono titolo a derivare acqua pubblica, inoltre, i provvedimenti di autorizzazione ottenuti ai sensi dell'articolo 95 del regio decreto n. 1775 del 1933, nonché le denunce di esistenza di pozzi e di rinvenimento di acqua sotterranea presentate ai sensi dell'articolo 103 del regio decreto n. 1775 del 1933 e dell'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275 (Riordino in materia di concessione di acque pubbliche), per le quali non è stata presentata domanda di concessione, relative a utilizzazioni d'acqua ancora in atto.

2 bis. Agli enti locali o ai soggetti cui è affidata la gestione del servizio di acquedotto è riconosciuto il titolo a derivare fino alla data individuata ai sensi del comma 3 con riguardo alle utilizzazioni in atto volte ad assicurare il servizio medesimo, che risultino dalla ricognizione delle infrastrutture dei servizi idrici approvata con deliberazione della Giunta provinciale, usufruite prima del 3 ottobre 2000 e non ancora formalmente assentite. Per tali casi si applica la disciplina concernente il pagamento del canone prevista dal comma 1 dell'articolo 51 nonché l'esercizio dei poteri previsti dall'articolo 50.

3. Il titolo a derivare acqua pubblica ai sensi del comma 2 scade il 31 dicembre 2018 se riguarda utenze relative a corpi idrici superficiali in stato di qualità inferiore a buono ai sensi del piano di tutela delle acque predisposto secondo quanto previsto dall'articolo 55, comma 5, della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, o utenze che, in caso di rinnovo, sono soggette alla verifica di assoggettabilità o alla valutazione d'impatto ambientale ai sensi della legge provinciale n. 19 del 2013 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013), o alla valutazione d'incidenza prevista dall'articolo 39 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007). In tutti gli altri casi il titolo a derivare acqua pubblica ai sensi del comma 2 scade il 31 dicembre 2021. Le predette utenze sono disciplinate dagli articoli 50 e 51, nonché dall'articolo 41, commi 1 e 4, della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3, in materia di utenze d'acqua pubblica, e dall'articolo 21, comma 6, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e

della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole). I provvedimenti di controllo di cui all'articolo 50 possono essere assunti anche qualora l'utilizzazione sia in contrasto con il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità.

3 bis. Le varianti di titoli a derivare acqua pubblica costituite ai sensi di quest'articolo scadono alla data di scadenza delle relative concessioni originarie.

4. Qualora le domande di cui al comma 1 si riferiscano a grandi derivazioni a scopo idroelettrico si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16 sexies, comma 1 bis, della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18, con esclusione delle sanzioni amministrative ivi previste.

5. Il presente articolo si applica anche per le utenze a uso domestico, riferite ad acque sotterranee, già disciplinate dall'articolo 93 del regio decreto n. 1775 del 1933 ed esercitate prima del 30 marzo 2000.

5 bis. Per raggiungere o mantenere gli obiettivi di qualità dei corpi idrici interessati, in caso di necessità di tutela del regime idraulico del corpo idrico derivato o di tutela di utenze già assentite, il dirigente della struttura provinciale competente, con atto motivato, può imporre la modifica, la limitazione o la cessazione temporanea o definitiva delle derivazioni previste da quest'articolo. In tal caso l'utente ha diritto esclusivamente a una riduzione del canone demaniale in proporzione alla minore quantità di acqua derivabile.

NOTE AL TESTO

- *Articolo già sostituito dall'art. 41 della l.p. 20 marzo 2000, n. 3, così sostituito dall'art. 25 della l.p. 22 marzo 2001, n. 3, modificato dall'art. 18 della l.p. 15 dicembre 2004, n. 10, dall'art. 26 della l.p. 29 dicembre 2006, n. 11, dall'art. 54 della l.p. 28 marzo 2009, n. 2, dall'art. 75 della l.p. 27 dicembre 2012, n. 25 e dall'art. 26 della l.p. 29 dicembre 2017, n. 17.*
- *Il termine previsto dal comma 1 è stato differito dall'art. 7 della l.p. 1 agosto 2003, n. 5.*
- *Vedi anche l'art. 61 della l.p. 19 febbraio 2002, n. 1 e l'art. 22 della l.p. 12 maggio 2004, n. 4.*
- *Vedi però l'art. 56 del d.p.p. 23 giugno 2008, n. 22-129/Leg, in relazione a quant'è stabilito dall'art. 17, quarto comma della l.p. 8 luglio 1976, n. 18.*

Art. 49

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo abrogato dall'art. 34 della l.p. 2 agosto 2017, n. 9.

Art. 50

Attività di controllo sulle utenze di acque pubbliche

1. Una volta presentata la domanda di riconoscimento, di concessione o di variante di utenze di acque pubbliche ai sensi dell'articolo 48, il dirigente del servizio acque pubbliche e opere idrauliche può imporre con atto motivato, nei casi di necessità di tutela del regime idraulico del corpo idrico derivato ovvero di tutela di utenze già assentite, la modifica, la limitazione ovvero la cessazione temporanea o definitiva della derivazione. In tal caso l'utente ha diritto esclusivamente a una riduzione del canone demaniale in proporzione alla minore quantità di acqua derivabile.

2. Nei casi di necessità di tutela del regime idraulico del corpo idrico derivato il dirigente del servizio acque pubbliche e opere idrauliche può imporre con atto motivato il rilascio in alveo del residuo minimo d'acqua previsto dall'articolo 17 della legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60, ovvero del minimo deflusso costante vitale di cui all'articolo 12 bis del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, come introdotto dall'articolo 5 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275. Ai titolari delle utenze interessate dai provvedimenti di cui al presente comma non è dovuto alcun tipo di indennizzo. Qualora ne risulti diminuita la quantità d'acqua derivabile, l'utente ha diritto esclusivamente a una riduzione del canone demaniale in proporzione alla minore quantità di acqua derivabile.

NOTE AL TESTO

- *Vedi anche l'art. 61 della l.p. 19 febbraio 2002, n. 1.*
- *Vedi però l'art. 56 del d.p.p. 23 giugno 2008, n. 22-129/Leg, in relazione a quant'è stabilito dall'art. 17, quarto comma della l.p. 8 luglio 1976, n. 18.*

Art. 51

Decorrenza dei canoni per le utenze di acque pubbliche

1. I canoni riferiti a tutte le utenze per le quali è stata presentata, ai sensi dell'articolo 48, domanda di riconoscimento, di concessione o di variante di acque utilizzate, decorrono dalla data del 1° gennaio 1999 o dalla data di inizio dei lavori di realizzazione delle opere di derivazione, se successiva alla data predetta.

2. omissis

3. Il servizio competente in materia di utilizzazione delle acque pubbliche chiede il pagamento dei canoni dovuti con riferimento ai dati riportati nelle domande. Se, a seguito di verifiche dell'utenza, si accerta un'utilizzazione quantitativamente o tipologicamente difforme da quella risultante dalla domanda, sono disposti il conguaglio, a favore della Provincia, dei pagamenti effettuati e la rettifica del titolo a derivare.

4. Quest'articolo si applica anche in tutti i casi in cui venga accertata l'esistenza di utenze in atto sprovviste di titolo a derivare. In tal caso rimane ferma l'applicazione dell'articolo 16 sexies della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 e dell'articolo 54 di questa legge, e il rilascio della concessione eventualmente richiesta è subordinato al pagamento dei canoni dovuti.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 41 della l.p. 27 agosto 1999, n. 3, dall'art. 18 della l.p. 15 dicembre 2004, n. 10 e dall'art. 26 della l.p. 29 dicembre 2017, n. 17.

Art. 52

Procedimenti pendenti per la concessione di nuove utenze di acque pubbliche

1. Il dirigente del servizio acque pubbliche e opere idrauliche dispone la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione di avvisi concernenti le domande di concessione o di variante di derivazione di acque pubbliche che alla data del 31 dicembre 1997 risultavano pendenti presso il servizio medesimo da almeno dieci anni e per le quali nel medesimo periodo i richiedenti non abbiano svolto alcun atto di impulso procedimentale né, sulla base delle informazioni disponibili, abbiano comunque realizzato le iniziative oggetto delle domande.

2. Copia del Bollettino ufficiale riportante gli avvisi di cui al comma 1 è trasmessa ai comuni al cui territorio le singole domande si riferiscono, affinché ne curino la pubblicazione all'albo pretorio per almeno sessanta giorni consecutivi.

3. Coloro che hanno presentato domanda di concessione o di variante possono confermare il loro interesse alla prosecuzione del procedimento mediante istanza da presentare al servizio acque pubbliche e opere idrauliche entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla scadenza della pubblicazione degli avvisi all'albo pretorio.

4. Decorso il termine di cui al comma 3 senza che sia stata presentata l'istanza ivi prevista, il dirigente del servizio acque pubbliche e opere idrauliche dichiara l'estinzione del procedimento.

5. Gli avvisi di cui al comma 1 recano menzione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4.

Art. 53

Disposizioni sui procedimenti amministrativi in materia di acque pubbliche e misure organizzative per l'esercizio delle relative funzioni

1. Ai fini dell'applicazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36, dell'articolo 26 della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11, in materia di utenze di acque pubbliche, e delle disposizioni di cui agli articoli 48, 50, 51 e 52 della presente legge, nonché ai fini dell'organizzazione dell'esame delle pratiche pendenti, la Giunta provinciale individua criteri e priorità per l'esame delle richieste di riconoscimento, di concessione e di variante in relazione a esigenze di tutela dell'interesse pubblico e di funzionalità nello svolgimento delle relative attività. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 bis, con la deliberazione prevista da questo comma possono essere previste modalità semplificate per il rinnovo delle utenze indicate nell'articolo 26 della legge provinciale n. 11 del 2006. Per i medesimi fini la Giunta provinciale può inoltre autorizzare la struttura competente all'instaurazione di rapporti di consulenza o di collaborazione con soggetti estranei all'amministrazione, in possesso di specifica competenza e preparazione.

1.1. Il rinnovo dei titoli a derivare scaduti ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge provinciale n. 11 del 2006 può avere ad oggetto un'utilizzazione quantitativamente o tipologicamente diversa da quella risultante dal titolo a derivare originario, anche se ne costituisce variante sostanziale, se l'utilizzazione difforme è stata esercitata per almeno cinque anni, se non è in concorrenza con altri usi prevalenti della risorsa idrica derivata o ne esaurisce la possibilità di prelievo e se essa è coerente con le previsioni del piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche, reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 2006, e del piano di tutela delle acque. In questi casi alla domanda di rinnovo è allegata una relazione tecnica che indica le modalità di derivazione, l'uso dell'acqua e i valori di portata media e massima della derivazione difforme;

il rilascio del provvedimento di rinnovo è subordinato al pagamento, a titolo d'indennizzo per l'utilizzazione diversa, di una somma pari a cinque volte l'importo della differenza tra il canone annuale corrisposto nell'anno precedente e il canone annuale che sarebbe stato dovuto. Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere dettate disposizioni attuative di questo comma.

1 bis. Quando le derivazioni scadute ai sensi dell'articolo 48, commi 2 e 3, e dell'articolo 26, comma 1, della legge provinciale n. 11 del 2006 hanno una portata media di concessione superiore a cinque litri al secondo il rinnovo dei titoli a derivare è ammesso solo con provvedimento espresso, anche in deroga alla disciplina provinciale vigente. In considerazione dell'elevato numero delle richieste di rinnovo, il termine entro il quale sono conclusi i procedimenti previsti da questo comma può essere individuato, con deliberazione della Giunta provinciale, in deroga alla disciplina prevista dalla normativa vigente. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 48, comma 5 bis, le utilizzazioni di acqua pubblica per le quali è stata presentata richiesta di rinnovo ai sensi di questo comma possono continuare fino alla conclusione del relativo procedimento.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella C.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 26 della l.p. 29 dicembre 2017, n. 17 e dall'art. 5 della l.p. 3 agosto 2018, n. 15.

Art. 54

Sanzioni amministrative in materia di acque pubbliche

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, la violazione delle disposizioni del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775 e del regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285 (Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche) è punita con la sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000.

2. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, 49, primo comma, e 95 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775 è punita con la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 3.000.000.

3. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), come da ultimo modificata dal decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480.

L'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione di cui all'articolo 18 della predetta legge n. 689 del 1981 spetta al dirigente del servizio acque pubbliche e opere idrauliche.

4. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo sono introitate nel bilancio provinciale.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle violazioni accertate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. I procedimenti relativi all'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, purché d'importo non superiore a lire 100.000, conseguenti alle violazioni delle disposizioni statali richiamate dal comma 1 e non ancora conclusi alla data del 15 settembre 1998 sono estinti d'ufficio

5 bis. Ove siano accertate violazioni delle disposizioni indicate dai commi 1 e 2 trovano applicazione le disposizioni procedurali stabilite dall'articolo 97 bis del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti).

NOTE AL TESTO

- *Articolo così modificato dall'art. 43 della l.p. 20 marzo 2000, n. 3 e dall'art. 62 della l.p. 19 febbraio 2002, n. 1.*
- *Vedi anche l'art. 16 novies della l.p. 8 luglio 1976, n. 18.*
- *Vedi però l'art. 56 del d.p.p. 23 giugno 2008, n. 22-129/Leg, in relazione a quant'è stabilito dall'art. 17, quarto comma della l.p. n. 18 del 1976.*

Art. 55

Modifica alla legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali)

1. omissis

2. Le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano alle violazioni accertate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

NOTE AL TESTO

Il comma 1 modifica l'art. 11 della l.p. 8 luglio 1976, n. 18.

Art. 56

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo modificativo dell'art. 38 della l.p. 7 marzo 1997, n. 5.

Capo XV

Disposizioni in materia di ambiente

Art. 57

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo modificativo degli articoli 14, 48, 65, 66, 70, 71, 75, 83, 84, 88, 92, 96, sostitutivo della rubrica della parte III e degli articoli 63, 64, 77 bis, introduttivo dell'art. 72 bis nel d.p.g.p. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. e connesse disposizioni finanziarie.

Art. 58

Disposizioni interpretative degli articoli 17 quinquies e 78 del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti

1. La disciplina relativa ai rifugi alpini contenuta negli articoli 17 quinquies, come da ultimo modificato dall'articolo 41 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3, e 78, come da ultimo modificato dall'articolo 10 della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5, del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. si intende riferita solo ai rifugi alpini ed escursionistici come definiti ai sensi della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate), come da ultimo modificata dall'articolo 25 della presente legge.

Art. 59

Abrogazione di disposizioni del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e disposizioni transitorie in materia ambientale e di gestione dei rifiuti

1. omissis
2. omissis

3. Per la definizione dei procedimenti sanzionatori attivati ai sensi dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. e della legge provinciale 18 maggio 1987, n. 9 prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni e le procedure in vigore antecedentemente alla medesima data.

4. Le sanzioni amministrative previste per la violazione della disciplina concernente i registri di carico e scarico e i formulari di identificazione pertinenti al controllo sulla gestione dei rifiuti si applicano esclusivamente con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui all'articolo 18 - come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389 -, comma 2, lettere i) ed m), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, con riferimento alle violazioni commesse ed accertate a decorrere dalla medesima data. E' fatto salvo quanto disposto dall'articolo 55, comma 3, del predetto decreto legislativo n. 22 del 1997, come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389.

5. Resta ferma la validità degli atti emanati sulla base delle disposizioni legislative abrogate dai commi 1 e 2; tali atti rimangono soggetti alle disposizioni della parte III del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl., come modificate dalla presente legge.

6. Gli atti conseguenti agli impegni di spesa assunti entro la data di entrata in vigore della presente legge in dipendenza delle disposizioni legislative abrogate dai commi 1 e 2 sono definiti secondo le procedure previste dalle predette disposizioni legislative.

7. Con apposito regolamento di esecuzione sono stabilite le direttive e le prescrizioni, anche temporali, dirette a regolare l'ordinato passaggio dal regime normativo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge al regime normativo risultante dalle modificazioni introdotte dall'articolo 57 e dalle abrogazioni disposte dal comma 1 del presente articolo. In ogni caso la modificazione di cui all'articolo 57, comma 11, ha effetto con decorrenza dal 1° gennaio 1999.

8. All'approvazione del piano per la bonifica della aree inquinate e dell'anagrafe dei siti da bonificare di cui all'articolo 77 bis del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl., come modificato dall'articolo 57 della presente legge, si provvede entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente articolo. In attesa della predisposizione dei

predetti strumenti valgono le indicazioni del piano generale di previsione e prevenzione di cui all'articolo 6 della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2. La disciplina stabilita dal medesimo articolo 77 bis si applica ai progetti di bonifica e di ripristino ambientale di aree inquinate relativamente ai quali non siano ancora conclusi i procedimenti di approvazione e autorizzazione alla data di entrata in vigore del presente articolo.

NOTE AL TESTO

- *Il comma 1 modifica gli articoli 26, 50, 69, 83, 84, 88, 92, 95 e abroga gli articoli 79, 80, 81, 82, 85, 87, 89, 92 bis, 94, 99 del d.p.g.p. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.*
- *Il comma 2 abroga la l.p. 18 maggio 1987, n. 9.*

ATTUAZIONE

Per il regolamento previsto dal comma 7 vedi il d.p.g.p. 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg.

Art. 60

Prime disposizioni di adeguamento alla legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e abrogazione di disposizioni della legge provinciale 18 marzo 1991, n. 6 (Provvedimenti per la prevenzione ed il risanamento ambientale in materia di inquinamento acustico)

1. Ai fini della tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico si applica nel territorio della provincia di Trento la disciplina stabilita dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447, ad esclusione dell'articolo 10, comma 4, e dai relativi decreti attuativi, secondo quanto disposto dal presente articolo.

2. Sono abrogate le disposizioni di cui alla legge provinciale 18 marzo 1991, n. 6, come modificata dalla legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16, ad esclusione degli articoli 18, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33; cessano, inoltre, le relative norme regolamentari.

3. Le funzioni derivanti dalle norme statali citate al comma 1 sono esercitate rispettivamente dalla Provincia e dai comuni secondo quanto stabilito dalle medesime norme, fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente articolo. Le funzioni spettanti alla Provincia sono esercitate dal dipartimento competente in materia di ambiente, ad esclusione delle funzioni attinenti alla pianificazione e programmazione provinciale e di quelle riservate alla Giunta

provinciale a norma dell'articolo 3 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento), come modificato dall'articolo 19 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3.

4. La vigilanza sull'applicazione delle norme statali citate al comma 1 è esercitata dall'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e dal personale incaricato dai comuni. Per l'irrogazione delle sanzioni amministrative si applicano le disposizioni di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl., come da ultimo modificato dall'articolo 9 della legge provinciale 15 gennaio 1990, n. 3, intendendosi sostituita l'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente con il comune territorialmente interessato. I proventi sono introitati nel bilancio del comune nel cui territorio è stata accertata la violazione.

5. Ove dai controlli risulti che i livelli delle emissioni e delle immissioni sonore non siano conformi alle prescrizioni normative o a quelle amministrative in vigore, il sindaco del comune territorialmente competente, indipendentemente dalle sanzioni penali e amministrative, diffida gli interessati ad adeguarsi alle citate prescrizioni entro un congruo termine. Il provvedimento di diffida può contenere, in alternativa, misure e prescrizioni di minimizzazione delle emissioni, ove siano avviati programmi o procedure di rilocalizzazione o di dismissione dell'attività e degli impianti, e stabilire il termine finale entro il quale dev'essere sospesa l'attività o devono essere chiusi o disattivati gli impianti e i macchinari.

6. In caso di inosservanza della diffida il sindaco può ordinare, avuto riguardo ai danni per la salute pubblica e per l'ambiente, la sospensione dell'attività oppure, ove possibile, la chiusura dei singoli impianti o macchinari che generano l'inquinamento per il tempo necessario all'adeguamento degli stessi alle prescrizioni contenute nella diffida, e comunque per un periodo non superiore a sei mesi. Ove l'interessato, anche dopo il periodo di sospensione, continui a non adeguarsi alle prescrizioni è ordinata, da parte dello stesso sindaco, la chiusura definitiva dell'attività o il fermo degli impianti o dei macchinari che generano le emissioni.

7. Nell'esercizio delle funzioni di cui ai commi 5 e 6, il sindaco può chiedere il supporto tecnico dell'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente.

8. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 9 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 in materia di ordinanze contingibili e urgenti.

8 bis. I comuni possono esonerare dall'osservanza dei valori limite differenziali d'immissione gli impianti a ciclo produttivo continuo esistenti il 31 dicembre 2003 che rispettino o possano rispettare, anche a seguito di misure di risanamento, i valori limite assoluti di immissione, ove sia dimostrata l'impossibilità di rispettare il criterio differenziale in ragione dell'assetto urbanistico esistente e dell'eccessiva onerosità dell'intervento di adeguamento.

9. Per la definizione dei procedimenti sanzionatori attivati ai sensi delle disposizioni provinciali di cui al comma 2 prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni e le procedure in vigore antecedentemente alla medesima data.

10. Ferme restando le norme transitorie stabilite dalla disciplina statale citata dal comma 1, con apposita deliberazione della Giunta provinciale, da approvare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e i criteri di corrispondenza e di eventuale adeguamento delle classificazioni in aree, approvate ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge provinciale n. 6 del 1991, con le zonizzazioni acustiche di cui alla normativa statale citata dal comma 1 del presente articolo, determinando i nuovi limiti massimi ammissibili del rumore ai sensi del presente articolo. In attesa di tale deliberazione si applica la disciplina di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 1991.

11. Con apposito regolamento di esecuzione sono stabilite le ulteriori norme necessarie per l'attuazione del presente articolo; in particolare il regolamento stabilisce le direttive e le prescrizioni, anche temporali, dirette a regolare l'ordinato passaggio dal regime normativo dettato dalla legge provinciale n. 6 del 1991 al regime normativo dettato dal presente articolo.

12. Resta ferma la validità degli atti emanati sulla base delle disposizioni legislative abrogate dal comma 2; i medesimi atti rimangono soggetti alle disposizioni del presente articolo. Gli atti conseguenti agli impegni di spesa assunti entro la data di entrata in vigore della presente legge in attuazione delle disposizioni legislative abrogate dal comma 2 sono definiti secondo le procedure ivi previste.

13. Nelle autorizzazioni di spesa già disposte o da disporre per i fini di cui alle singole leggi provinciali sono incluse - ove non espressamente stabilito diversamente - anche le spese per l'attuazione degli interventi di competenza della Provincia ai sensi del presente articolo.

14. I comuni provvedono alla realizzazione delle opere di loro competenza ai sensi della legge n. 447 del 1995 mediante utilizzo delle risorse proprie o loro trasferite ai sensi delle norme provinciali in materia di finanza locale. Per le medesime finalità si provvede nell'ambito del fondo per lo sviluppo degli investimenti minori dei comuni, previsto dall'articolo 17 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36, come da ultimo modificato dall'articolo 9 della presente legge (capitolo 11240), e del fondo per gli investimenti programmati dai comuni, previsto dall'articolo 11 della medesima legge provinciale n. 36 del 1993, come da ultimo modificato dall'articolo 13 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3 (capitoli 11285 e 11286).

15. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella C.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 14 della l.p. 15 dicembre 2004, n. 10 e dall'art. 21 della l.p. 17 giugno 2015, n. 11.

ATTUAZIONE

Per il regolamento previsto dal comma 11 vedi il d.p.g.p. 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg.

Art. 61

Protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici

1. La disciplina per la protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici è stabilita con apposito regolamento, in coerenza con le finalità, i principi di riforma economico-sociale e le definizioni stabiliti dalla legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), nell'ambito delle competenze spettanti alla Provincia in base allo Statuto speciale e alle sue norme d'attuazione.

2. In particolare il regolamento stabilisce:

- a) i criteri e le procedure per la localizzazione delle stazioni e sistemi o impianti radioelettrici - ferma restando l'applicazione per gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva della legge provinciale 28 aprile 1997, n. 9 (Individuazione di siti per la localizzazione di impianti di radiodiffusione) - nel rispetto delle disposizioni statali approvate ai sensi dell'articolo 4, comma 2,

- lettera a), della legge n. 36 del 2001 e dei principi stabiliti dal regolamento previsto dall'articolo 5 della medesima legge, nonché in conformità agli obiettivi di qualità di cui alla lettera c) del presente comma;
- b) i criteri e le procedure per la definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione non superiore a 150 Kw o comunque rientranti nella competenza della Provincia ai sensi delle norme di attuazione dello Statuto speciale, nel rispetto delle disposizioni statali approvate ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a), e dei principi stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 5 della legge n. 36 del 2001, nonché degli obiettivi di qualità di cui alla lettera c) del presente comma. A tal fine sono previste fasce di rispetto per gli elettrodotti determinate secondo i parametri definiti dallo Stato e con obbligo di segnalarle, all'interno delle quali non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario o a un uso che comporti una permanenza superiore a quattro ore;
- c) le misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità, quali criteri localizzativi, standard urbanistici, prescrizioni e incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
- d) le modalità per il rilascio delle concessioni o delle autorizzazioni alla realizzazione, alla modificazione e al potenziamento delle stazioni e sistemi o impianti radioelettrici, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 2 della legge provinciale n. 9 del 1997, relativamente agli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva;
- e) le modalità e le procedure d'integrazione del procedimento amministrativo previsto dalla legge provinciale 13 luglio 1995, n. 7 (Disciplina delle funzioni provinciali inerenti l'impianto di opere elettriche con tensione nominale fino a 150.000 Volt), nonché dei procedimenti amministrativi relativi agli elettrodotti riservati alla competenza della Provincia dalle norme di attuazione dello Statuto speciale, con una fase istruttoria atta a garantire il rispetto del presente articolo, delle sue disposizioni regolamentari e delle disposizioni statali da esso richiamate;
- f) i criteri, le modalità e le procedure di adeguamento, di risanamento o di delocalizzazione delle stazioni, dei sistemi o impianti radioelettrici e degli elettrodotti di competenza provinciale, anche a modifica della legge provinciale n. 7 del 1995;
- g) le procedure per l'emanazione dei provvedimenti conseguenti a controllo;

- h) l'individuazione delle strutture provinciali o degli enti funzionali alla Provincia e degli enti locali competenti all'emanazione degli atti previsti dal regolamento in attuazione delle lettere da a) a g), al controllo e all'irrogazione e introito delle sanzioni amministrative previste dalle disposizioni statali;
- i) le modalità di espressione del parere previsto dall'articolo 01, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di energia);
- j) le modalità per la realizzazione e la gestione del catasto provinciale, in coordinamento con quello nazionale, delle sorgenti fisse dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di rilevare i livelli dei campi nel territorio provinciale, con riferimento alle condizioni di esposizione della popolazione;
- k) la disciplina per la stipulazione di accordi di programma in alternativa o a integrazione delle procedure previste per la costruzione, l'adeguamento, il risanamento o la delocalizzazione degli elettrodotti e delle stazioni e sistemi o impianti radioelettrici, al fine di promuovere tecnologie che consentano di minimizzare le emissioni nell'ambiente e di tutelare il paesaggio.

3. Ai fini della localizzazione, gli impianti indicati dal comma 2, lettere a) e b), sono considerati opere di infrastrutturazione del territorio ai sensi dell'articolo 30 delle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale, approvato con legge provinciale 9 novembre 1987, n. 26, come modificato con la variante approvata con legge provinciale 7 agosto 2003, n. 7.

4. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 81 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, relativamente alle linee elettriche, il procedimento concessorio o autorizzatorio relativo all'installazione degli impianti di telecomunicazione, diversi dagli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva, consente l'installazione di essi senza necessità di specifiche previsioni o di adeguamento degli strumenti urbanistici subordinati al piano urbanistico provinciale. Tuttavia il regolamento di cui al comma 2 stabilisce criteri e indirizzi a carattere paesaggistico-ambientale per la localizzazione degli impianti di telecomunicazione, anche demandandone la specificazione ad apposite deliberazioni della Giunta provinciale, e può riservare ai comuni l'emanazione di

direttive o di disposizioni regolamentari per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

5. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento provinciale previsto dal presente articolo, avuto anche riguardo alle disposizioni transitorie che saranno dallo stesso stabilite, continua ad applicarsi il decreto del Presidente della Giunta provinciale 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg (Disposizioni regolamentari concernenti la protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ai sensi dell'articolo 61 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10), nel testo vigente alla data di entrata in vigore del presente articolo, intendendosi sostituiti i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, in quanto valori di campo, da esso previsti con quelli stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti) ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a), della legge n. 36 del 2001.

6. In attesa della definizione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003, le predette fasce di rispetto corrispondono allo spazio circostante un elettrodotto, al di sopra e al di sotto del livello del suolo, in cui viene superato il valore di induzione magnetica fissato per l'obiettivo di qualità.

7. La disciplina delle procedure di autorizzazione stabilita dalla legge provinciale n. 9 del 1997, dal regolamento che sarà emanato ai sensi del presente articolo e dal regolamento richiamato al comma 5 prevale sulle corrispondenti disposizioni della legge n. 36 del 2001 e del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche).

NOTE AL TESTO

Articolo già modificato dall'art. 20 della l.p. 20 marzo 2000, n. 3, così sostituito dall'art. 14 della l.p. 15 dicembre 2004, n. 10 e modificato dall'art. 48 della l.p. 21 dicembre 2007, n. 23. Vedi anche l'art. 5 ter della l.p. 28 aprile 1997, n. 9.

ATTUAZIONE

- Per il regolamento vedi il d.p.g.p. 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg e il d.p.p. 20 dicembre

2012, n. 25-100/Leg.

- *Vedi anche la deliberazione della giunta provinciale 2 marzo 2007, n. 429 (b.u. 20 marzo 2007, n. 12).*

Capo XVI

Disposizioni in materia di urbanistica

Art. 62

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo introduttivo dell'art. 5 bis nella l.p. 28 aprile 1997, n. 9.

Art. 63

Modifica alla legge provinciale 18 aprile 1995, n. 5 (Definizione agevolata delle violazioni edilizie (condono edilizio))

1. *omissis*

2. Per i fini di cui al comma 1, qualora non abbiano ancora provveduto ad inviare le domande di sanatoria alla Provincia, i comuni trasmettono le domande pendenti al servizio provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, della legge provinciale 18 aprile 1995, n. 5, come modificato dall'articolo 25 della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10, le determinazioni provinciali per la violazione dei vincoli di cui al comma 1 riguardanti le domande giacenti presso la Provincia sono rese entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, mentre le determinazioni provinciali riguardanti le domande trasmesse dai comuni ai sensi del comma 2 sono rese entro sei mesi dalla scadenza del termine assegnato ai comuni per l'invio delle domande al competente servizio provinciale.

NOTE AL TESTO

Il comma 1 modifica l'art. 1 della l.p. 18 aprile 1995, n. 5.

Art. 64 - Art. 66

omissis

NOTE AL TESTO

Articoli abrogati dall'art. 62 del d.p.p. 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg, ai sensi dell'art. 150 della l.p. 4 marzo 2008, n. 1.

Capo XVII

Disposizioni in materia d'igiene e sanità

Art. 67

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo abrogato dall'art. 55 della l.p. 23 luglio 2010, n. 16.

Art. 68

*Prestazioni di assistenza sanitaria*1. *omissis*

2. Nell'osservanza del principio della libera scelta delle strutture e dei professionisti eroganti da parte degli assistiti, ai sensi dell'articolo 8, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come modificato dall'articolo 9 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, e nell'ambito degli obiettivi ed indirizzi della programmazione sanitaria e delle risorse finanziarie disponibili, la Giunta provinciale definisce il quadro delle prestazioni sanitarie per le quali è possibile la fruizione in forma indiretta - con particolare riguardo a quelle di alta specializzazione -, i criteri, le modalità e le misure del concorso alla spesa sostenuta dagli assistiti.

3. La Giunta provinciale emana direttive per agevolare l'accesso alle prestazioni comprese nei livelli uniformi di assistenza definiti dalla normativa nazionale e comunitaria, con particolare riguardo agli assistiti in condizione di maggior bisogno o affetti da particolari patologie, e promuove intese e accordi con operatori singoli o associati per favorire l'erogazione di prestazioni o la fornitura di presidi e di apparecchi protesici a condizioni di miglior favore per gli assistiti.

4. La Provincia promuove tra gli operatori e gli utenti la massima diffusione delle informazioni relative alle prestazioni sanitarie e al loro accesso, nonché il puntuale aggiornamento della carta dei servizi.

5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella C.

NOTE AL TESTO

Il comma 1 è stato abrogato dall'art. 55 della l.p. 23 luglio 2010, n. 16 (la precedente abrogazione da parte dall'art. 62, comma 8 della l.p. 21 dicembre 2007, n. 23 era subordinata alla condizione indicata da quest'ultimo comma, che non s'è verificata).

Art. 69

Inquadramento dei medici specialisti ambulatoriali convenzionati nei ruoli del personale del servizio sanitario provinciale

1. La Giunta provinciale, nell'ambito del riordino delle funzioni di assistenza specialistica ambulatoriale, individua aree di attività specialistica, con riferimento alle quali la giunta medesima disciplina le modalità per l'inquadramento nei ruoli nominativi del personale del servizio sanitario provinciale, al primo livello dirigenziale, degli specialisti ambulatoriali convenzionati che si trovano nelle condizioni soggettive indicate dall'articolo 34, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

2. L'inquadramento è disposto previa formulazione del giudizio di idoneità previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 1997, n. 365.

3. Nell'ambito del riordino di cui al comma 1 la Giunta provinciale individua le esigenze di prestazioni specialistiche ambulatoriali e determina le modalità per assicurare la relativa copertura; la Giunta emana altresì direttive per la riduzione dei costi dell'assistenza specialistica ambulatoriale.

Art. 70

Valutazione della situazione economica dei soggetti richiedenti prestazioni socio-sanitarie

1. In relazione a quanto stabilito dall'articolo 59, comma 57, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, la situazione economica per il diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui all'articolo 59, comma 50, lettera e), della medesima legge nonché le condizioni reddituali e patrimoniali di cui all'articolo 59, comma 51, lettera a), della stessa sono valutate, relativamente al

reddito e ad elementi significativi del patrimonio, con le modalità di cui all'articolo 6 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3, come modificato dall'articolo 7 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2.

Art. 71

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo abrogato dall'art. 72 della l.p. 28 marzo 2009, n. 2.

Art. 72

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo abrogato dall'art. 62 della l.p. 20 marzo 2000, n. 3.

Art. 73

Abrogazioni di leggi e di disposizioni in materia sanitaria

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999 sono abrogate, fatti salvi gli effetti già prodotti e gli eventuali atti successivi conseguenti, le seguenti norme:

- a) legge provinciale 3 maggio 1975, n. 20 (Disciplina dell'assistenza ospedaliera della provincia autonoma di Trento), come da ultimo modificata dalla legge provinciale 13 agosto 1979, n. 5, e legge provinciale 3 maggio 1975, n. 21 (Piano ospedaliero della provincia autonoma di Trento);
- b) articolo 13 della legge provinciale 8 giugno 1987, n. 10;
- c) legge provinciale 22 febbraio 1988, n. 8 (Erogazione a carico della Provincia autonoma di Trento di prodotti galenici magistrali);
- d) articoli 14, 15 e 16 della legge provinciale 24 dicembre 1990, n. 34;
- e) capo II della legge provinciale 29 novembre 1993, n. 37, concernente interventi aggiuntivi di assistenza sanitaria;
- f) articolo 20 e articolo 24, come modificato dall'articolo 37 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1, della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4;
- g) articolo 21 della legge provinciale 7 agosto 1995, n. 8;

h) articolo 11, come modificato dall'articolo 45 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8, e articolo 12 della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1;

i) articolo 45 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8.

2. Sono abrogate le leggi provinciali 28 aprile 1975, n. 19 (Fondo provinciale per l'assistenza ospedaliera), 13 agosto 1979, n. 5 (Fondo sanitario provinciale), come da ultimo modificata dalla legge provinciale 10 aprile 1980, n. 8, e 16 gennaio 1982, n. 2 (Finanziamento del servizio sanitario provinciale), come da ultimo modificata dalla legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1, fatti salvi gli effetti già prodotti ed eventuali atti successivi conseguenti.

3. E' abrogato il capo II della legge provinciale 6 febbraio 1991, n. 4 (Interventi volti ad agevolare la formazione di medici specialisti e di personale infermieristico), come modificato dagli articoli 2, 3 e 4 della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 5, fatta salva l'erogazione delle provvidenze ivi contemplate a favore degli studenti che ne siano attualmente beneficiari fino al completamento del corso di studi previsto dalle rispettive scuole.

4. omissis

NOTE AL TESTO

Il comma 4 modifica l'art. 36 della l.p. 9 settembre 1996, n. 8.

Art. 74

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo abrogato dall'art. 50, comma 5 della l.p. 12 settembre 2008, n. 16. Per una disposizione transitoria connessa all'abrogazione vedi il comma 4 dello stesso art. 50.

Art. 75

Disposizioni sui servizi cimiteriali e sulla costruzione e l'ampliamento dei cimiteri

1. Nel territorio della provincia autonoma di Trento trova applicazione il regolamento di polizia mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria), fatta eccezione per la disciplina di cui al presente articolo nonché all'articolo 46

della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2. Resta ferma l'individuazione delle autorità titolari delle competenze previste dal regolamento stesso, effettuata ai sensi della vigente disciplina del servizio sanitario provinciale.

2. Nei cimiteri possono ricevere sepoltura anche coloro che siano morti fuori dal comune e residenti fuori da esso, purché nati nel comune o ivi residenti al momento della nascita.

3. I criteri di utilizzazione delle fosse possono essere integrati con regolamento comunale al fine di rispettare e valorizzare le tradizioni locali in materia di culto dei morti, sempre che siano garantiti i tempi di mineralizzazione; può inoltre venire prolungato il periodo di rotazione.

3 bis. omissis

4. omissis

5. L'approvvigionamento di acqua potabile e la dotazione di servizi igienici a disposizione del pubblico e del personale addetto al cimitero sono assicurati nei nuovi cimiteri e nei cimiteri esistenti in caso di loro ampliamento e ristrutturazione.

6. Per garantire il massimo rispetto delle tradizioni locali e ferme restando le esigenze di carattere igienico-sanitario, negli interventi di sistemazione dei cimiteri dev'essere mantenuta di norma, salvo giustificati motivi di ordine tecnico, la recinzione esistente nella forma e nelle dimensioni esistenti.

7. I comuni contermini possono costituirsi in consorzio ai fini di dotarsi di depositi di osservazione ed obitori, camere mortuarie e sale autopsie, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

7 bis. La competenza al rilascio delle autorizzazioni previste dagli articoli 27, 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 è esercitata dai comuni; la competenza relativa alle autorizzazioni previste dagli articoli 82, 86, comma 4, 105 e 106 del medesimo decreto è esercitata dalla Provincia.

7 ter. Al fine di adeguare le previsioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 a specifiche esigenze locali e di evoluzione tecnica, la Provincia è autorizzata a modificare con regolamento il medesimo decreto per disciplinare le modalità organizzative e operative inerenti la certificazione di morte, la chiusura dei feretri e il trattamento, il trasporto, l'esumazione, l'inumazione e l'estumulazione delle salme; il medesimo regolamento individua altresì appositi organi di consulenza tecnica per l'esercizio delle competenze della Provincia.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 63 della l.p. 20 marzo 2000, n. 3, dall'art. 16 della l.p. 22 dicembre 2004, n. 13 e dall'art. 62 del d.p.p. 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg (ai sensi dell'art. 150 della l.p. 4 marzo 2008, n. 1).

ATTUAZIONE

Per il regolamento previsto dal comma 7 ter vedi il d.p.p. 12 febbraio 2008, n. 5-112/Leg.

Capo XVIII

Disposizioni in materia di assistenza e previdenza

Art. 76

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo modificativo dell'art. 3 della l.p. 13 febbraio 1992, n. 8.

Art. 77

Disposizioni sul recupero delle prestazioni assistenziali percepite indebitamente

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 260, 261, 262, 263 e 265, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), relative a prestazioni indebitamente percepite, si applicano anche alle prestazioni assistenziali di cui alla legge provinciale 22 gennaio 1973, n. 4 (Norme di integrazione alle provvidenze statali per i ciechi civili), come da ultimo modificata dalla legge provinciale 8 novembre 1993, n. 33, alla legge provinciale 16 agosto 1983, n. 28 (Provvidenze a favore degli invalidi civili e dei sordomuti), come da ultimo modificata dalla legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8, alla legge provinciale 12 marzo 1990, n. 11 (Provvidenze a favore di mutilati ed invalidi civili e sordomuti ultrasessantacinquenni e di mutilati ed invalidi civili di età inferiore a 18 anni), come da ultimo modificata dalla legge provinciale 6 febbraio 1991, n. 4, nonché alle prestazioni assistenziali disciplinate dalle leggi statali richiamate dall'articolo 16 della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4, come modificato dall'articolo 17 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8.

2. A domanda dell'interessato, da presentare entro i termini stabiliti dalla Giunta provinciale, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle somme relative a prestazioni indebitamente percepite tra il 1° gennaio 1996 e la

data di entrata in vigore della presente legge; in tale caso il reddito di cui all'articolo 1, comma 260, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 è quello relativo all'anno 1997.

3. Nel caso sia accertato il diritto all'applicazione di quanto stabilito dal presente articolo, sono sospese le eventuali procedure di riscossione coattiva in corso e sono restituite al richiedente le somme dallo stesso versate a titolo di restituzione dell'indebito eccedenti quanto dovuto ai sensi dei commi 260 e 261 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

4. Agli oneri e alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, si provvede secondo le modalità riportate nelle allegate tabelle C e D.

ATTUAZIONE

Per l'attuazione di quest'articolo vedi la deliberazione della giunta provinciale 19 febbraio 1999, n. 1224 (b.u. 8 giugno 1999, n. 27).

Art. 78

Modifiche all'articolo 35 (Organi dell'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa) della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23

omissis

3. La modifica apportata dal comma 2 del presente articolo all'articolo 35 della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23 ha effetto a decorrere dal rinnovo del consiglio di amministrazione dell'agenzia effettuato successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

NOTE AL TESTO

I commi 1 e 2 modificano l'art. 35 della l.p. 3 settembre 1993, n. 23.

Art. 79

Edifici destinati ad istituti di prevenzione e di pena

1. In relazione ai protocolli d'intesa tra la Provincia ed il Ministero di grazia e giustizia, la Giunta provinciale è autorizzata a promuovere convenzioni con la competente amministrazione statale e i comuni interessati al fine di realizzare stabilimenti carcerari da cedere in permuta ai sensi della legge 6 luglio 1956, n. 696 (Provvedimenti per il trasferimento di stabilimenti carcerari) e delle altre norme statali che prevedono permutate di beni immobiliari.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 disciplinano ogni rapporto connesso con le finalità di cui al comma 1 e in particolare gli aspetti relativi all'individuazione e all'acquisizione delle aree, alla progettazione delle opere, all'affidamento dei lavori, alle modalità di finanziamento e all'individuazione degli immobili oggetto di permuta.

3. Per la realizzazione degli stabilimenti carcerari con legge finanziaria sono autorizzati appositi stanziamenti a carico del bilancio della Provincia, alla cui utilizzazione si provvede secondo quanto stabilito dalle convenzioni di cui ai commi 1 e 2.

Capo XIX

Disposizioni in materia di scuole dell'infanzia

Art. 80

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo modificativo dell'art. 5 della l.p. 10 settembre 1993, n. 27.

Art. 81

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo sostitutivo dell'art. 21, modificativo degli articoli 46, 48 e 54, abrogativo dell'art. 53 della l.p. 21 marzo 1977, n. 13.

Art. 82

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo abrogativo dell'art. 7 della l.p. 31 agosto 1987, n. 18.

Capo XX

Disposizioni in materia di istruzione

Art. 83

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo abrogato dall'art. 119 e allegato A, lettera k) della l.p. 7 agosto 2006, n. 5, fatta eccezione per il comma 1, sostitutivo dell'art. 1 della l.p. 9 novembre 1990, n. 29.

Art. 84
omissis

NOTE AL TESTO

Articolo abrogato dall'art. 119 e allegato A, lettera k) della l.p. 7 agosto 2006, n. 5.

Art. 85
omissis

NOTE AL TESTO

Articolo abrogato dall'art. 119 e allegato A, lettera k) della l.p. 7 agosto 2006, n. 5 e dall'art. 39 del d.p.p. 1 ottobre 2008, n. 42-149/Leg (ai sensi dell'art. 119 della l.p. 7 agosto 2006, n. 5), fatta eccezione per il comma 12, che contiene disposizioni finanziarie connesse all'articolo. L'abrogazione dei commi 7 e 8 è stata confermata dall'art. 11 del d.p.p. 10 luglio 2007, n. 18-98/Leg.

Art. 86
omissis

NOTE AL TESTO

Articolo abrogato dall'art. 13 del d.p.p. 5 novembre 2007, n. 24-104/Leg, ai sensi dell'art. 119 della l.p. 7 agosto 2006, n. 5.

Art. 87
omissis

NOTE AL TESTO

Articolo modificativo dell'art. 7 della l.p. 21 dicembre 1984, n. 13, e connesse disposizioni finanziarie.

Art. 88
omissis

NOTE AL TESTO

Articolo modificativo degli articoli 15 e 25 della l.p. 24 maggio 1991, n. 9, e connesse disposizioni finanziarie.

Art. 89

Misure per il completamento dei programmi di edilizia scolastica

1. Al fine del definitivo completamento di opere già finanziate sui programmi dell'edilizia scolastica, la Giunta provinciale è autorizzata, per l'anno 1998, a procedere a una verifica straordinaria dei programmi in corso di attuazione e non ancora ultimati alla data di entrata in vigore della presente legge e a sostenere eventuali e maggiori spese sopravvenute utilizzando economie di spesa conseguenti alla verifica medesima. La Giunta provinciale definisce i criteri e le modalità d'attuazione del presente articolo.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella C.

Capo XXI

Disposizioni in materia di attività culturali

Art. 90

Partecipazione della Provincia alla Fondazione orchestra Haydn di Bolzano e di Trento

1. La Giunta provinciale è autorizzata a partecipare, fino all'importo di lire 2.000.000.000, al fondo di dotazione della Fondazione orchestra sinfonica Haydn di Bolzano e di Trento, di seguito denominata fondazione, quale ente culturale di interesse provinciale, secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Lo schema di statuto della fondazione è preventivamente approvato dalla Giunta provinciale e prevede una rappresentanza della Provincia negli organi di amministrazione e di controllo proporzionata all'entità della partecipazione provinciale al fondo di dotazione di cui al comma 1. Lo statuto prevede altresì che i rappresentanti della Provincia sono nominati dalla Giunta provinciale.

3. Il Presidente della Giunta provinciale è autorizzato a rappresentare la Provincia nell'atto costitutivo della fondazione e in tutti gli atti necessari al conseguimento delle finalità di cui al comma 1.

4. In relazione all'attività svolta dalla fondazione, la Giunta provinciale è autorizzata ad assegnare annualmente somme sulla base di programmi preventivamente concordati con la Provincia.

5. Per i fini di cui al comma 1, con la tabella B allegata alla presente legge, è autorizzata la spesa di lire 2.000.000.000 per l'anno 1998. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 4, si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella D.

Art. 91

Contributo aggiuntivo per la liquidazione dell'associazione 'Museo dell'aeronautica G. Caproni'

1. La Giunta provinciale è autorizzata ad assegnare all'associazione "Museo dell'aeronautica G. Caproni" un contributo aggiuntivo a quanto stabilito all'articolo 47 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3, fino all'importo massimo di lire 400.000.000, a ripiano del passivo risultante dalla liquidazione dell'associazione medesima.

2. La Giunta provinciale determina col provvedimento di concessione le modalità per l'erogazione del contributo di cui al comma 1.

3. Per i fini di cui al comma 1, con la tabella B allegata alla presente legge, è autorizzata la spesa di lire 400.000.000 per l'anno 1998.

Art. 92

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo abrogato dall'art. 12 del d.p.p. 16 ottobre 2012, n. 22-97/Leg, ai sensi dell'art. 28 della l.p. 3 ottobre 2007, n. 15.

Capo XXII

Disposizioni finanziarie e finali

Art. 93

Riferimento delle spese e copertura degli oneri

1. Per i fini di cui agli articoli richiamati nell'allegata tabella B, la medesima tabella riporta le nuove spese così come autorizzate nei relativi articoli.

2. Per i fini di cui agli articoli richiamati nell'allegata tabella C, le spese sono poste a carico degli stanziamenti, delle autorizzazioni di spesa e dei limiti di impegno disposti per i fini di cui alle norme di riferimento richiamate nella medesima tabella C e ai capitoli ivi indicati.

3. Per il triennio 1998 - 2000 alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella D. Per gli esercizi finanziari successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia.

4. I fondi eccedenti la differenza tra nuove entrate e oneri da coprire di cui all'allegata tabella D sono destinati ad integrare il fondo per nuovi provvedimenti legislativi in corso - spese in conto capitale - interventi del programma di Giunta (capitolo 84180/001), con le variazioni di bilancio di cui alla presente legge.

Art. 94

omissis

NOTE AL TESTO

Disposizioni finanziarie.

Art. 95

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione.

Tabella A

omissis

NOTE AL TESTO

Tabella abrogata dall'art. 21 della l.p. 27 agosto 1999, n. 3.

Tabella B

Autorizzazione delle spese (articolo 93, comma 1)

(in milioni)

Articolo della presente legge	Descrizione	ANNO 1998	ANNO 1999	ANNO 2000

7	interventi a favore della comunità di Cavalese colpita dal sinistro del Cermis	6.000	7.000	5.000
22	partecipazione al gruppo europeo di interesse economico (GEIE) per EXPO 2000	500	1.000	---
30	indennizzo per la ricollocazione professionale di soggetti titolari di esercizio	0	500	500
90, comma 1	partecipazione alla Fondazione orchestra Haydn	2.000	---	---
91	contributo aggiuntivo per la liquidazione dell'associazione "Museo dell'aeronautica G. Caproni"	400	---	---
TOTALE		8.900	8.500	5.500

Tabella C
omissis

NOTE AL TESTO

Disposizioni finanziarie.

Tabella D
omissis

NOTE AL TESTO

Disposizioni finanziarie.